



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**MORO: SIULP, grave presenza terroristi in trasmissioni TV e loro esaltazione anche nella presentazione.**

**Chiediamo immediato intervento Presidente Gentiloni**

Le varie trasmissioni e lo spazio dedicato dai massmedia in generale agli appartenenti alle brigate rosse, rei direttamente o in corresponsabilità degli efferati delitti che hanno insanguinato le piazze e le strade del nostro Paese nei cosiddetti "anni di piombo", sono un fatto grave ed esecrabile.

Siamo tra quelli che hanno sempre difeso il diritto ad una stampa libera nella convinzione, però, che il diritto di cronaca deve essere innanzi tutto un servizio alla collettività nel riportare la verità.

Quanto accaduto con le interviste ad alcuni terroristi, assassini spietati e condannati a vari ergastoli, che in un Paese civile avrebbero dovuto finire i propri giorni in carcere anziché imperversare in alcuni studi Tv come i detentori della verità di uno dei periodi più bui e violenti della storia della nostra democrazia, è orribilante e inaccettabile. E lo è al punto tale, soprattutto per le modalità con cui sono stati presentati questi soggetti, da richiedere immediatamente l'intervento del Presidente del Consiglio affinché attivi l'Autorità preposta al controllo e alla correttezza del modo di fare informazione considerato che gli stessi hanno avuto la sfacciataggine e la crudeltà di definire le vittime delle loro azioni omicida un mestiere, mentre si erigevano a professori della storia e dell'etica comportamentale del vivere civile.

Questo, in un Paese civile e normale, è inaccettabile e pertanto richiede una risposta ferma ed immediata, non solo dei parenti delle vittime, dei suoi colleghi ma anche delle Istituzioni. La risposta ferma e decisa di condanna deve avvenire da tutta la società e dagli stessi massmedia. Ci deve essere per il rispetto di chi ha sacrificato, senza esitazione, la propria vita per garantire la democrazia ed arrestare chi invece riteneva che le proprie ragioni si dovessero affermare non con la forza della ragione ma con la violenza e la furia assassina.

E' la ferma condanna espressa dal Segretario Generale del Siulp Felice Romano in merito al trattamento riservato ad alcuni terroristi che per la giustizia italiana sono degli assassini, in occasione della ricorrenza del 40° anniversario della strage di via Fani e del rapimento dell'Onorevole Moro che subito dopo fu anch'egli vittima della stessa fredda ferocia assassina.

**FLASH nr. 12 - 2018**

- MORO: SIULP, grave presenza terroristi in trasmissioni TV e loro esaltazione anche nella presentazione.  
Chiediamo immediato intervento Presidente Gentiloni
- Incontro tecnico per le integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017
- Riordino delle carriere: prima rimessione alla corte costituzionale
- Rimborso spese legali in caso di assoluzione con formula dubitativa
- Quando la sanzione sconfinava nel mobbing - rassegna giurisprudenziale

Questo fatto, che ancora una volta sembra essere una strategia studiata a tavolino per sovvertire l'ordine democratico della nostra Repubblica, è di estrema gravità e richiede un intervento di tutte le autorità competenti.

Per questo, sottolinea Romano, chiediamo al Presidente Gentiloni, da cui dipende l'Autorità per l'Informazione e l'Editoria, se non esistono i presupposti per intervenire e censurare chi, attraverso spazi e modalità sicuramente eticamente inaccettabili, ha presentato al nostro Paese e in particolare ai giovani che non hanno vissuto quegli anni cruenti, degli assassini come "dirigenti" di non meglio indicate articolazioni dello Stato o della nostra società che si sono arrogati il diritto di dare la verità storica su quegli anni.

In una società civile e veramente democratica questi personaggi, non solo non dovrebbero avere tali opportunità di parlare a milioni di italiani ma avrebbero dovuto perdere, già dal primo ergastolo, ogni diritto civile che è prerogativa dei cittadini perbene di una società civile e democratica che ripudia la violenza e la guerra come atto imprescindibile per la propria esistenza.

Al Presidente Gentiloni chiediamo di fare giustizia e di ridare dignità a tutte le vittime che si sono immolate per la difesa del nostro Paese, ridando speranza e motivazione, non solo alle vittime dei caduti, non solo a tutti gli addetti al Comparto Sicurezza e Difesa che quotidianamente si sacrificano per la difesa della democrazia e la sicurezza di ogni individuo della nostra società, ma soprattutto ai giovani che non conoscendo quella storia potrebbero avere cattivi maestri che potrebbero innescare in loro il dubbio che quella strada è percorribile e addirittura giustificabile.

Perché, conclude Romano, come ha avuto modo di scrivere Primo Levi in merito alla commemorazione dell'olocausto "se comprendere è impossibile conoscere è necessario". Ma per conoscere c'è bisogno della verità e non della versione faziosa e personalistica di chi si è macchiato del reato di omicidio.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO PRESTITO**



**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO  
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %  
TAEG MAX\***

\*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocos.it](http://www.eurocos.it)

**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • [info@eurocos.it](mailto:info@eurocos.it)

Eurocos S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (cio VASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocos SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocos SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso le clientela (solo Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conseq S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

## **Incontro tecnico per le integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017**

Lo scorso 13 marzo si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. un incontro tecnico per la discussione dei contenuti del decreto correttivo al Riordino delle Carriere che dovrà essere emanato entro il prossimo 7 luglio 2018.

La delegazione dell'Amministrazione era guidata dal Dirigente Generale Dr. Antonino Bella, Responsabile della Struttura di Missione per l'Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato, e dal Vice Prefetto Dottoressa Maria De Bartolomeis, Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

Il Siulp ha presentato una prima serie di proposte ritenute prioritarie sulle quali si è aperto un confronto serrato con i rappresentanti dell'Amministrazione, con riserva di trattare ed approfondire in seguito altri profili meritevoli di attenzione. Sono state, in particolare, affrontate e discusse le seguenti questioni.

### Concorsi interni per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato.

È stata, ancora una volta, richiamata l'opportunità di prevedere una soluzione al problema della decorrenza giuridica della nomina dei vincitori dei concorsi da Vice Ispettore. Nello specifico si è posta all'attenzione dell'Amministrazione la necessità di evitare che i neo Vice Ispettori del IX Corso, di recentissima nomina, che già hanno subito la penalizzazione derivante dagli inaccettabili ritardi delle procedure concorsuali, e che ora rischiano addirittura di essere scavalcati dai futuri vincitori del concorso per Vice Ispettore riservato al personale del ruolo dei Sovrintendenti, bandito in applicazione del Riordino delle Carriere. Per questi ultimi, infatti, la norma prevede la decorrenza giuridica al 1.1.2017, quando invece per i neo Vice Ispettori del IX Corso, allo stato attuale, la decorrenza giuridica è stata fissata all'atto della conclusione del corso di formazione.

Si è invero fatto osservare che lo stesso Riordino prevede una clausola di salvaguardia, e precisamente l'articolo 45, comma 24 del D.L. 95/2017, secondo la quale per i vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto deve essere riconosciuta una decorrenza giuridica nel ruolo almeno dal giorno precedente a quella prevista per i concorsi emanati in forza del riordino. E dunque, valorizzando il precetto portato dall'art. 45, comma 24, si perviene alla conclusione che ai neo vice ispettori del IX Corso dovrà essere riconosciuta una decorrenza giuridica almeno dal 31.12.2016. Se allora, si è detto, già oggi il Riordino delle carriere prevede una decorrenza giuridica diversa da quella della fine del corso, non pare si possano ravvisare insuperabili ostacoli ad immaginare un correttivo con il quale definire una rimodulazione legislativa che anteponga ulteriormente tale decorrenza. Si è conclusivamente segnalato che la retrodatazione non comporterebbe alcun problema di reperimento di risorse economiche, posto che queste erano state già stanziare nel momento in cui il concorso era stato bandito.

Sul punto l'Amministrazione si è riservata di valutare la sostenibilità del percorso giuridico sollecitato dal Siulp.

### Concorsi interni per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato.

Si è chiesto un emendamento che consentisse di incrementare i posti riservati al personale del ruolo degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso della laurea triennale di primo livello per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato.

Al riguardo la delegazione dell'Amministrazione ha manifestato un atteggiamento di sostanziale apertura.

### Ispettori capo 7° e 8° corso

In sede di incontro, pur riconoscendo all'Amministrazione, come richiesto dal Siulp, di aver riservato ai colleghi del 7° e 8° corso tutti i posti vuoti per ispettore superiore relativi ai vari concorsi che nel corso degli anni non sono stati banditi (numero sufficiente affinché questi colleghi possano diventare tutti ispettori superiori), abbiamo sottolineato come ai predetti tale accesso alla qualifica di ispettore superiore è subordinato al sostenimento del concorso con prova scritta e orale e al superamento dello stesso.

In merito è stato evidenziato come una siffatta situazione non darebbe alcuna agevolazione ai concorrenti in forza del riordino appena approvato, ancorché nella sola fase transitoria come avviene per tante altre qualifiche considerato che tutti gli altri ispettori capo, sempre per effetto del riordino, sono già tutti ispettori superiori.

Al fine quindi di dare concreta percezione a questi colleghi che anch'essi sono beneficiari delle prassi agevolate previste dalla fase transitoria del decreto di riordino, è stato chiesto che il concorso in argomento avvenga per soli titoli e non con la prova scritta e orale.

#### Ispettori Superiori

Come noto gli Ispettori Capo della Polizia di Stato che avevano maturato almeno nove anni di anzianità nella qualifica sono stati promossi Ispettori Superiori, senza alcun riconoscimento dell'anzianità effettivamente maturata. Non altrettanto invece è accaduto per gli omologhi colleghi della Polizia Penitenziaria, i quali sono stati inquadrati nella qualifica di Ispettore Superiore con riconoscimento di un'anzianità pregressa di due anni. Un disallineamento che il Siulp ha chiesto di rimuovere con una specifica norma correttiva, significando che la medesima richiesta andava estesa anche agli Ispettori Capo del 7° ed 8° Corso che risulteranno vincitori dello specifico concorso interno per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore.

L'Amministrazione, che era a conoscenza di questa sperequazione, si è impegnata a trovare una soluzione con cui poter sanare questa disomogeneità di trattamento.

#### Funzionari

È stata rappresentata la disparità di trattamento che va a colpire i vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera direttiva che hanno conseguito la laurea mentre avevano in essere il rapporto di impiego nella Polizia di Stato. Questo perché secondo la vigente normativa la ricostruzione della carriera è riconosciuta solo a quanti abbiano completato il percorso degli studi universitari prima dell'ingresso nella Polizia di Stato, ovvero a quanti avevano frequentato il corso di formazione quadriennale presso l'Istituto Superiore. Una paradossale conseguenza alla quale si è chiesto di porre rimedio sanando la denunciata sperequazione.

L'Amministrazione ha preso atto della problematica, e si è riservata di verificare la possibilità di intervenire con una modifica normativa che soddisfi l'esigenza segnalata dal Siulp.

#### Mancata attribuzione una tantum

È stata contestata la mancata attribuzione dell'assegno una tantum (art. 45, co. 3 D. L.vo 95/2017) a quanti non avevano beneficiato, in tutto o in parte, della riduzione nelle permanenze previste dalla novella del Riordino. Più nello specifico sono stati chiesti chiarimenti in merito al motivo per il quale l'assegno una tantum non è stato corrisposto, come invece secondo il Siulp doveva avvenire, ai Sovrintendenti Capo del XV° Corso, i quali, per l'appunto, non avevano potuto usufruire integralmente della riduzione del percorso di carriera.

La delegazione dell'Amministrazione ha riconosciuto la validità della tesi sostenuta del Siulp, ed ha manifestato la disponibilità ad inserire un apposito correttivo finalizzato a far corrispondere quanto richiesto dal Siulp.

#### Decorrenze giuridiche ed economiche per effetto delle riduzioni dei tempi di attesa.

È stato parimenti riconosciuto pregio alla segnalazione circa la decorrenza delle qualifiche derivanti dalla riduzione dei tempi di permanenza previsti dal Riordino. Si è in particolare ricordato come la riduzione nelle permanenze, ed i correlati consistenti stanziamenti, sono stati una precisa scelta – che il SIULP rivendica con forza – finalizzata ad anticipare il raggiungimento delle qualifiche apicali, e, quindi, un più elevato livello retributivo in modo tale da poter incidere significativamente anche sui profili previdenziali e del TFS.

Ed invece, disattendendo le considerazioni che precedono, con una astrusa e disarmonica lettura un per quanto limitato numero di colleghi si sono visti riconoscere decorrenze giuridiche ed economiche difformi da quelle che secondo il Siulp dovevano essere previste. Si è portato l'esempio di quanti rivestivano la qualifica di Vice Sovrintendenti con anzianità nel ruolo dal 1.1.2007, che sono stati inquadrati con la qualifica di Sovrintendenti Capo al 1.10.2017, cioè dopo 10 anni e 9 mesi di anzianità nel ruolo, mentre i Vice Sovrintendenti nel ruolo al 1.1.2012 sono stati inquadrati con la qualifica di Sovrintendenti alla data del 1.1.2017, e quindi esattamente con cinque anni di anzianità nella qualifica. Pertanto si è verificata una inspiegabile penalizzazione in danno di una sola annualità – e questo ragionamento si può riproporre de plano per gli altri ruoli – che ha avuto la sfortuna di maturare l'anzianità utile alla promozione alla qualifica superiore in concomitanza con l'entrata in vigore del riordino.

Ci è stato confermato dall'Amministrazione che si è trattato di un problema dovuto ad una infelice formulazione della norma del Riordino che ha provocato problemi interpretativi, e che sicuramente nel decreto correttivo verrà prevista una specifica norma che porrà rimedio alla sperequazione.

#### Ruoli tecnici della Polizia di Stato

È stato in primo luogo manifestato il malessere che affligge il personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, il cui essenziale apporto pare non essere adeguatamente valorizzato dal vertice del Dipartimento della P.S. Emblematica al riguardo è la mancata previsione di specifici posti di funzione riservati alle qualifiche apicali, allo stato relegate nelle riduttive collocazioni di consiglieri ministeriali, senza una struttura amministrativa/operativa di riferimento. Peraltro, viste le attuali consistenze organiche e considerato l'ampio processo di riorganizzazione della struttura tecnica logistica, al fine di ottimizzare la funzione tecnica si è sottolineata l'opportunità di prevedere il passaggio dei Dirigenti Superiori Tecnici del ruolo dei Chimici e quello dei Biologi, rispettivamente al ruolo degli Ingegneri e dei Fisici, incrementando di conseguenza il numero dei Dirigenti Superiori Tecnici Fisici e dei Dirigenti Superiori Ingegneri Tecnici della Polizia di Stato.

#### Concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico

Stanti le carenze di organico nel ruolo, si è chiesto di bandire con la massima solerzia consentita un concorso interno ad almeno 300 posti, con la previsione di un ulteriore ampliamento a 600 posti, per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato.

Sul punto siamo stati informati che è effettivamente di imminente pubblicazione un bando nei termini da noi richiesti.

### Concorsi interni per gli Ispettori Tecnici del Ruolo Sanitario

Si è posta in evidenza la distonia tra il concorso interno da Vice Commissario riservato agli Ispettori del ruolo ordinario, e quello degli Ispettori Tecnici del Ruolo Sanitario. Mentre infatti per i primi è richiesto il possesso della laurea triennale, per quelli del ruolo Sanitario si richiede il possesso della laurea magistrale. E questo quando la laurea magistrale in questione, che è quella in medicina e chirurgia generale, prevede la durata ordinaria del corso di studi in sei anni, ovvero uno in più della laurea magistrale in materie giuridiche. Si è chiesto in proposito di individuare correttivi che possano offrire agli interessati sbocchi di carriera, o quantomeno opportunità di miglioramento retributivo.

L'Amministrazione, che pure ha dato prova di comprendere le ragioni di questi colleghi, ha espresso rilevanti perplessità sulla possibilità di individuare correttivi utili a soddisfare le esposte rivendicazioni.

### Banda Musicale

Più o meno nei medesimi termini è stata inquadrata anche la situazione relativa ai componenti della Banda Musicale. Gli Ispettori Orchestrali sono infatti gli unici che, pur in possesso dei previsti titoli, non possono concorrere per una posizione da funzionario.

Anche su questo punto l'Amministrazione, che ha preso atto della problematica, si è espressa con una posizione all'insegna del principio di cautela. Meno riserve sono state invece poste rispetto alla richiesta di armonizzare le qualifiche a quelle del ruolo ordinario, tecnico scientifico e sanitario, in corrispondenza alla quale si è proposto di sostituire la qualifica di Orchestrale di Primo Livello con quella di Orchestrale Sostituto Direttore Tecnico.

### Reperimento delle risorse.

Sono, infine, state rese note le stime prudenziali relative alle risorse disponibili per finanziare gli interventi correttivi del riordino delle carriere. Si tratta di somme intorno ai 30 milioni di euro per l'anno 2017, ai quali andrebbero aggiunti altri 15 milioni di euro per l'anno 2018. Importi che a parere del Siulp dovrebbero consentire in linea di principio il finanziamento di tutti gli emendamenti proposti e discussi nel corso della riunione odierna.

A breve verranno calendarizzati altri incontri, nel corso dei quali ci sarà occasione di approfondire le tematiche introdotte nell'incontro odierno.

---

### **Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF**



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi

funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

### **Servizio assistenza fiscale**

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

### **Servizio assistenza previdenziale**

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenzafiscale@siulp.it](mailto:assistenzafiscale@siulp.it)

## **Riordino delle carriere: prima rimessione alla corte costituzionale**

Il Tar Valle d'Aosta con ordinanza del 5 marzo 2018, n. 17 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 8, comma 1, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124 (1).

La questione riguarda il nuovo inquadramento degli ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza esclusivamente sulla base dell'anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017.

I termini di posizione della questione sono i seguenti:

Nell'ordinamento precedente al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la "qualifica" (che – lo si ripete – non è un grado gerarchico) di "luogotenente".

Il nuovo sistema ha previsto (art. 1291, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 15, d.lgs. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la "qualifica" di "carica speciale"; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una "qualifica" e non un grado).

L'art. 1293, d.lgs. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.

Il Tar ha quindi esaminato due disposizioni transitorie: a) l'art. 2252, commi 1 e 2, (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l'attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi; b) l'art. 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l'attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.

In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno a rilievi di incostituzionalità.

In particolare, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell'anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se l'istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell'ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perché una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l'automatismo legato al mero dato quantitativo dell'anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l'attribuzione agli ex

MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di "carica speciale" un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall'anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell'ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) - la possibilità di accedervi "tenendo conto del merito e delle professionalità" così come stabilito dall'art. 8, l. 7 agosto 2015, n. 124.

### **Rimborso spese legali in caso di assoluzione con formula dubitativa**



Il 29 dicembre del 2017, il Consiglio di Stato, sezione III, ha emesso la sentenza n. 6194 con la quale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali in capo ad un dipendente pubblico, a fronte di una pregressa assoluzione con formula dubitativa.

Attraverso il provvedimento citato, viene fissato un principio di equità e di giustizia in favore del pubblico impiegato che potrà vantare la pretesa al rimborso delle spese legali quand'anche sia stato assolto nel processo penale con formula dubitativa ex articolo

530 II comma del codice di procedura penale.

Il Consiglio di Stato sostiene che nella pluralità di formule assolutorie di cui all'art. 530 c.p.p., danno diritto al rimborso delle spese solo quelle che consentono di dire accertata – secondo il sistema processuale penale – l'assenza di responsabilità rispetto ad atti e fatti connessi; senza tuttavia alcuna distinzione, all'interno di queste, tra i casi di 'formula piena' e quelli in cui manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova (art. 530, comma 2, c.p.p.).

La decisione prende le mosse dall'articolo 18 della Legge n. 135/1997 che così espressamente dispone: "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato".

Nel motivare un simile assunto, i giudici di palazzo Spada hanno rinvenuto l'essenza del diritto al rimborso in capo ai dipendenti dell'amministrazione statale in due precipui presupposti:

1. l'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
2. la presenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente.

Quanto al primo requisito, i giudici amministrativi ritengono che la connessione debba sussistere sia al momento dell'avvio del processo, sia al momento della decisione, così che l'esclusione con sentenza definitiva della responsabilità del dipendente non può che essere per quei fatti e quegli atti connessi con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Con riferimento al secondo elemento, invece, secondo il Consiglio di Stato, l'art. 18 della l. n. 135, non discriminerebbe fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall'art. 530 c.p.p. e non assegnerebbe all'Amministrazione un'area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice penale (principio, peraltro, già sancito dal Cons. Stato, n.1778/2013).

Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, non dovrebbe porsi alcun discrimine tra assoluzione con formula piena e quella con formula dubitativa.

Già l'Adunanza Generale aveva disposto, con il provvedimento n. 20/2013, che l'art. 18, comma I, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, con l'espressione «sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità», dovesse riferirsi a qualunque sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comprendendo, quindi, quella che si avvalga della cosiddetta formula dubitativa.



### **Quando la sanzione sconfinava nel mobbing – rassegna giurisprudenziale**

Capita spesso che ci si professi vittima di mobbing. Ciò avviene con frequente facilità ove per un motivo o per l'altro il lavoratore assuma di essere oggetto di comportamenti persecutori sul luogo di lavoro, consistenti nel ricorso allo strumento disciplinare.

Al riguardo, la Cassazione, nella sentenza 30606 del 2017, ha statuito il principio generale che l'esercizio del potere disciplinare, se abusivo e strumentale all'estromissione del dipendente dall'azienda, è idoneo a integrare la fattispecie del mobbing. L'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro deve rispettare limiti ben precisi, per evitare comportamenti che possano sconfinare nel mobbing, risultando passibili di condanne al risarcimento dei danni al lavoratore.

In altri casi, i giudici hanno invece chiarito che l'esercizio, anche se scorretto e abnorme del potere disciplinare non integra di per sé il mobbing. Appare utile, dunque, verificare la sussistenza e l'effettiva entità del rischio, per il datore, di incorrere in lesioni dei diritti del lavoratore nell'irrogazione dei provvedimenti.

Quali sono, in altri termini, le caratteristiche di un'effettiva condotta mobbizzante? Con l'espressione "mobbing" la giurisprudenza, nel silenzio della legge, si riferisce alle condotte che risultino vessatorie, aggressive e persecutorie nei confronti del dipendente.

Ciò detto, si osserva come, a favore dell'azienda, giochi un ruolo fondamentale la ripartizione dell'onere probatorio. Spetta infatti al lavoratore dimostrare la totalità degli elementi costitutivi di questa fattispecie e, in particolare, del danno psicofisico patito.

Il lavoratore è poi chiamato alla dimostrazione di un generale intento persecutorio, ossia di uno specifico "disegno" del datore mirato alla sua emarginazione. A ben vedere, si tratta di una prova assai difficile, la cui complessità parrebbe idonea a mettere al riparo il datore da condanne fondate su fattori presuntivi. Tuttavia, pur nella gravosità di ricondurre differenti comportamenti a un unico intento lesivo, il datore è comunque chiamato a dotarsi di particolari cautele nell'irrogazione delle sanzioni. Nonostante la legittimità o meno del singolo provvedimento non venga in rilievo di per sé per configurare una condotta vessatoria, l'accertamento del giudice risulta particolarmente ancorato al dato fattuale, con una valutazione caso per caso delle contestazioni.

Ove le sanzioni comminate si riferiscano, quindi, a episodi dotati di serietà, ciò potrebbe risultare sufficiente a escludere, da un lato, la pretestuosità del comportamento datoriale e, con ciò, gli estremi del mobbing. In ogni caso, quand'anche fosse riscontrabile una tangibile abusività dell'esercizio del potere disciplinare, questa potrebbe, in ogni caso, mancare dei presupposti del comportamento mobbizzante. In soccorso del datore viene, per di più, la necessaria sussistenza di ulteriori atteggiamenti pregiudizievoli.

La giurisprudenza ha infatti negato che il mero abuso del potere disciplinare possa integrare autonomamente il mobbing, essendo indispensabile che altri e gravi comportamenti censurabili si accompagnino a questo. Cosicché la Cassazione, di cui alla richiamata sentenza, ha ritenuto opportuno condannare l'azienda che, oltre a comminare irregolarmente diversi provvedimenti, si era resa protagonista di ulteriori azioni mirate all'isolamento del dipendente, come lo spostamento ingiustificato di reparto. L'esercizio del potere direttivo può ritenersi scervo da condanne, se limitato a richiami di natura verbale, come recentemente affermato dal Tribunale di Milano (sentenza del 26 giugno 2017). Il datore che, nell'intimare sanzioni conservative, ha premura di considerare l'aspetto temporale, può dirsi, ancora una volta, immune da censure. Infatti, l'arco di tempo "sospetto" risulta assai ridotto e l'inusitata frequenza delle intimazioni permette di arrivare alla negazione di una responsabilità risarcitoria (Cassazione, sentenza 28098 del 2017). A livello meramente indicativo, il datore dovrebbe astenersi dall'irrogare provvedimenti per più di una volta al mese nell'arco di un semestre (Tribunale di Milano, sentenza del 5 luglio 2017), scongiurando con ciò la condizione indispensabile - la cui prova, ancora una volta, spetta al dipendente - della sistematicità delle condotte persecutorie.

Il potere disciplinare del datore di lavoro, quando consiste nell'invio di contestazioni e nell'irrogazione di sanzioni di tipo conservativo, necessita, perché sia configurabile la fattispecie del cosiddetto mobbing, del carattere della sistematicità. Ove tale potere sia esercitato in episodi distaccati da un apprezzabile lasso di tempo e, quindi, con inusitata frequenza, va escluso l'intento persecutorio del datore. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28098 del 24 novembre 2017

Perché si abbia mobbing, le iniziative disciplinari devono essere strumentalmente preordinate a un disegno persecutorio, ovvero evidenziare chiaramente un abuso di potere del datore. Perché l'ipotesi considerata possa ricorrere, le condotte ostili, ancorché pretestuose, devono verificarsi almeno alcune volte al mese, il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi e bisogna dimostrare l'esistenza di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore. Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 5 luglio 2017

Per il risarcimento, il ricorrente deve dare conto di ogni singolo atto o provvedimento del datore che, esaminato congiuntamente agli altri, possa essere qualificato come mobbing.

L'invio di un'unica contestazione disciplinare in un rapporto lavorativo durato più anni, anche se infondata, non integra una condotta vessatoria. Il richiamo del superiore gerarchico non può ritenersi rilevante e consta in un ordinario esercizio del potere di controllo e organizzativo. Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 26 giugno 2017

Se il datore di lavoro si rende protagonista di condotte mortificanti e umilianti, durante l'esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente, questi atteggiamenti devono ritenersi estranei al fisiologico esercizio del potere disciplinare di richiamare e correggere il lavoratore e, come tali, potenzialmente idonei a integrare mobbing. Ciò vale a prescindere dalla circostanza per la quale il lavoratore non abbia eseguito la propria prestazione a regola d'arte o negligenzemente (Tribunale di Mantova, sezione lavoro, sentenza del 25 maggio 2017).

A parziale dimostrazione della condotta vessatoria del datore di lavoro nei confronti del dipendente, vengono in rilievo anche le prospettazioni intimidatorie di sanzioni disciplinari.

Queste possono rivelarsi idonee a palesare la sussistenza di un contesto lavorativo ostile e avversivo volto a isolare il lavoratore - e connotano, insieme ad altri elementi, un esercizio esasperato ed eccessivo, tra gli altri, del potere di controllo (Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, sentenza del 5 maggio 2017).

L'esercizio, ancorché scorretto e abnorme, del potere disciplinare non integra di per sé mobbing. Deve essere in ogni caso dimostrato l'intento persecutorio del datore, cosicché, quand'anche le iniziative sanzionatorie illegittime siano state assunte nel breve lasso di tempo di due mesi, in assenza della prova dell'elemento soggettivo, questo non basta ad affermare la configurabilità in termini di mobbing della condotta datoriale (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3256 del 18 febbraio 2015)



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione.

Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101791003 iscritta al Tribunale di Roma degli intermediari operanti nel settore finanziario, presso dall'art. 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37223 e al n. 1006203307 del R.D. del 30/05/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria collocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali) presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Infiniti SpA, Acquire SpA, Acquisto SpA, Sanjour Consumer Service SpA, Compas SpA, Bb Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCQS**  
FINANZIAMENTI